

Comune di Ortucchio

(Provincia di L'Aquila)

Prot. n. 1546
ORDINANZA N. 4 del 03/04/2017

DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

IL SINDACO

VISTO il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti e osservando su tutto il territorio comunale casi di deposito incontrollato di sacchi e rifiuti di ogni genere anche in prossimità dell'area artigianale e su gran parte delle aree pedemontane comunali, provocano l'indecorsa immagine dell'ambiente cittadino e possibili spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario;

ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;

CONSIDERATO- Che i rifiuti non smaltibili dal servizio in essere Porta a Porta, possono e devono essere conferiti alla discarica consortile sita in località Rovano, Tutti i giorni dal lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli artt. 192, 255 e 256 dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di Igiene e Sanità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

FA DIVIETO

DI ABBANDONARE, SCARICARE O DEPOSITARE IN MODO INCONTROLLATO RIFIUTI DI OGNI GENERE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO .

DISPONE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita

Comune di Ortucchio

(Provincia di L'Aquila)

rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (centocinque/00) a € 620,00 (seicentoventi/00). Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 155,00 (centocinquantacinque/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000.

- che a chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di €500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

Agli Ufficiali ed Agenti di P.G. la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, affissa nelle bacheche comunali, pubblicata sul sito Internet del Comune ed inviata:

Al Comando Stazione Carabinieri di Ortucchio.

Al Comando Polizia Locale Ortucchio

Al Comando Stazione Forestale Collelongo

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' 03/04/2017

IL SINDACO
Raffaele Faveriti

